

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE

D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017

Lettera di contratto - affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii -

Art. 1 - Oggetto del Servizio: servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per il personale dipendente del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento per un periodo di mesi ventiquattro (24) decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento;

Art. 2 - Soggetti destinatari del servizio

La sorveglianza sanitaria è destinata al personale che svolge attività lavorativa alle dipendenze del Consorzio complessivamente costituito da **253 unità a tempo indeterminato e n. 132 unità di personale operaio stagionale (di cui 251 unità da sottoporre a visita annuale e 134 unità da sottoporre a visita biennale);**

Il personale è dislocato in 13 sedi, ubicate nei seguenti comuni: Agrigento, Naro, Cammarata, Montallegro, Ribera B.B., Ribera Centro Servizi, Villafranca Sicula, Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Sciacca, Menfi, Bivona e Castelvetro.

Le visite dovranno essere effettuate presso le seguenti sedi consortili:

Agrigento	Ribera Viale dei Pini	Menfi	Cammarata
-----------	-----------------------	-------	-----------

L'affidatario ha l'obbligo di dotarsi di tutta la strumentazione necessaria per effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti nei termini previsti dal predetto Decreto Legislativo.

Qualora necessario, l'Ente potrà richiedere al professionista di effettuare visite come previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii ogni qualvolta l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 3 - Importo del servizio

Il compenso per l'espletamento del *servizio di sorveglianza sanitaria e delle funzioni di medico competente* è stimato in complessivi € 37.500,00 onnicomprensivi.

Art. 4 - Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di comunicazione dell'affidamento.

Art. 5 - Affidamento del servizio: il servizio verrà affidato al soggetto, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo, che avrà presentato il preventivo più basso per l'Ente.

Art. 6 – Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione, come disciplinato dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;

- insussistenza del procedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall'art. 14 del D.lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- assenza delle condizioni di incompatibilità' previste dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico;
- essere in regola con gli obblighi fiscali.

Art. 7 - Requisiti di partecipazione per persone fisiche: possono proporre preventivi, i soggetti di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii., che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione per persone giuridiche: possono proporre preventivi, i soggetti giuridici regolarmente iscritti presso la competente C.C.I.A.A., in questo caso si dovrà indicare il medico competente alle proprie dipendenze o avente un rapporto di collaborazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e che non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Modalità di svolgimento del servizio: il servizio di sorveglianza sanitaria e le funzioni di medico competente comprende tutte le prestazioni e gli adempimenti previsti al capo III sezione I, II, III, IV del D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. che, **in modo esemplificativo e non esaustivo** vengono di seguito elencati:

1. - Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
2. - Visita periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti viene stabilita con cadenza annuale per il personale con mansioni operaie e con cadenza biennale per quello impiegatizio. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, a giudizio dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio.
3. - Visita medica su richiesta del lavoratore, correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere, da parte del medico competente, il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
4. - Visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica. Le visite mediche comprendono gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche ritenute eventualmente necessarie dal medico competente in base al rischio. Le stesse sono, altresì, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e/o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. - Redazione, per ogni lavoratore, in forma cartacea o informatizzata, della cartella clinica sanitaria di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., secondo i requisiti minimi previsti ex Lege.
6. - Attività di informazione, formazione e prevenzione per un monte ore non inferiore a 12.
7. - Valutazione della salubrità del posto/ambiente di lavoro ubicato nei locali degli uffici consortili periferici;
8. - Comunicazioni con enti/autorità previste dalla normativa vigente;

9. - Unitamente all'RSPP effettuare la valutazione dei rischi relativi allo "*stress correlato*".

Art. 10 - Conservazione dei dati e responsabilità: i dati clinici, di laboratorio e strumentali relativi alla sorveglianza sanitaria dovranno essere raccolti in cartelle sanitarie individuali comprendenti anche i fattori di rischio per i quali la sorveglianza sanitaria è attuata.

La custodia delle cartelle, esclusivamente per il periodo di esecuzione delle visite, è affidata al soggetto assegnatario del servizio, che dovrà provvedere alla loro conservazione in luogo sicuro e riservato, secondo le disposizioni normative in merito, per il restante tempo la custodia delle cartelle avverrà presso il Consorzio.

Il Medico Competente è tenuto al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e risponde personalmente sul piano civile (contrattuale ed extra-contrattuale) nei confronti degli utenti e dei terzi, nonché, in via penale, secondo la normativa vigente, per il mancato rispetto degli obblighi a suo carico. Le responsabilità del Medico Competente non si estendono in alcun caso al Consorzio, ma rimangono a carico del Medico.

Art. 11 - Oneri a carico del soggetto affidatario del servizio: l'incarico deve essere eseguito con l'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e di quelle contenute nel presente disciplinare.

Il soggetto affidatario si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con regolarità ed efficienza.

Sono a completo carico del soggetto affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Consorzio:

- il rispetto delle norme di sicurezza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro ed ogni altro onere previsto a carico del professionista e/o del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari necessari a svolgere i servizi oggetto dell'incarico.

E' a totale carico del soggetto affidatario ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Consorzio.

L'affidatario del servizio si impegna a fornire, in qualsiasi momento su richiesta della Direzione, oppure alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e con salvaguardia del segreto professionale.

Art. 12 - Controllo: durante l'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento della conformità delle prestazioni rese dal soggetto affidatario riservandosi il diritto di effettuare il controllo ed il monitoraggio sull'esecuzione del servizio.

Art. 13 - Risoluzione dell'affidamento: dopo tre inadempienze gravi, anche non consecutive, segnalate per iscritto al soggetto affidatario, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'affidamento del servizio.

Art. 14 - Trattamento dei dati: ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati forniti dal soggetto

aggiudicatario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa all'affidamento del servizio de quo.

Art. 15 - Corrispettivi e pagamenti: i corrispettivi del servizio reso saranno pagati previa emissione di fattura.

Il pagamento avverrà, dopo l'accertamento della regolarità della prestazione del servizio, mediante bonifico su conto corrente bancario o postale.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, e previa produzione da parte del soggetto aggiudicatario della tracciabilità dei flussi - normativa antimafia (ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.) e verifica della regolarità contributiva.

Art. 16 - Foro competente in caso di controversie: per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario, si esclude l'applicazione della normativa sulle competenze arbitrali, dando atto che sarà competente il Giudice ordinario del Tribunale di Agrigento.

Art. 17 - Forme del contratto: il soggetto affidatario prima dell'inizio dell'effettuazione del servizio, dovrà sottoscrivere il presente disciplinare che assume valenza di scrittura privata a valere tra le parti.

Art 18 – Regolarità contributiva Ai fini della regolarità contributiva il professionista dichiara di essere lavoratore autonomo ed in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, qualora abbia dipendenti, dichiara di essere in regola anche per quest'ultimi.

Art 19 – Codice di comportamento. Il professionista si obbliga ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dal Consorzio con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 21/01/2019, del quale dichiara di avere preso visione.

Art 20 – Registrazione. Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a norma delle vigenti disposizioni di legge.